

REGOLAMENTO (CEE) N. 4137/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 2696/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1284/80 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e 35.02 A I, della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2696/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

- le uova sgusciate e il giallo d'uova diversi da quelli atti ad usi alimentari nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,

- le farine e i semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati, nella sottovoce 1106 20 10,

- il sale (compreso il sale preparato da tavola) e il cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa, denaturati, nella sottovoce 2501 00 51,

- le albumine rese inadatte all'alimentazione umana nelle sottovoci 3502 10 10 e 3502 90 10

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia;

considerando che nella fattispecie dette condizioni possono consistere soltanto in una denaturazione intesa a rendere detti prodotti inutilizzabili per l'alimentazione umana;

considerando che, per la suddetta denaturazione al fine di evitare da un lato l'esistenza di disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata nonché deviazioni di traffico e di attività nella Comunità e, dall'altro, di consentire la libera circolazione dei prodotti denaturati, conviene, nell'interesse stesso degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, stabilire dei metodi di denaturazione comunitaria;

considerando che a tal fine è opportuno redigere un elenco obbligatorio di denaturanti aventi determinate caratteristiche; che tale elenco deve comportare l'indicazione del quantitativo minimo di denaturante da impiegare per denaturare una quantità determinata di prodotti; che tuttavia, onde tener conto delle necessità che potrebbero manifestarsi in modo imprevisto in uno Stato membro, è opportuno prevedere che quest'ultimo possa ammettere provvisoriamente l'impiego di un nuovo denaturante;

considerando che i prodotti denaturati di cui trattasi trovano generalmente impiego in industrie diverse da quella degli alimenti per animali; che d'altronde, quando tali prodotti sono invece impiegati in detta industria o vengono consumati come tali dagli animali, conviene che la denaturazione venga fatta in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽⁸⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 87/316/CEE ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 8. 12. 1977, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1980, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 270 del 14. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 34.